

**REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**UNIONE DEI COMUNI  
TRA STURE E PO**

**STATUTO  
MORANO, BALZOLA, TICINETO,  
VILLANOVA MONFERRATO.**

## **Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 11/12/2014**

### **INDICE**

#### **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art.1 - Istituzione dell' Unione

Art.2 - Finalità e compiti dell' Unione

Art.3 - Durata dell'Unione

Art.4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

Art.5 - Funzioni dell'Unione

Art.6 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti (abrogato)

Art.7 - Modalità di ripartizione spese ed entrate (Sostituito dal comma 5 dell'art 31)

#### **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

##### **CAPO I - ORGANI**

Art. 8 - Organi

Art.9 – Status degli amministratori dell'Unione

##### **CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Art.10 – Elezione e durata

Art.11 - Competenze del Consiglio

Art.12 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art.13 - Decadenza e dimissione dei Consiglieri

Art.14 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

##### **CAPO III – IL PRESIDENTE**

Art.15 - Elezione , durata e cessazione

Art.16 - Funzioni e competenze del Presidente

Art.17 - Vice presidente dell'Unione

##### **CAPO IV – LA GIUNTA**

Art.18 - La Giunta

Art.19 - Composizione e nomina e cassazione

#### **TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art.20 - Principi della partecipazione

Art.21 - Referendum

Art.22 - Iniziativa popolare

Art.23 - Diritto d' informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

#### **TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Art.24 - Principi generali

Art.25 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

Art.26 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art.27 - Il Personale

Art.28 - Il Segretario

Art.29 - Servizi pubblici locali (abrogato)

Art 29 bis – responsabili di Servizi

Art.30 - Principi di collaborazione

**TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'**

Art.31 - Finanze dell'Unione

Art.32 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art.33 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art.34 - Revisione economica e finanziaria

Art.35 - Affidamento del servizio di tesoreria

Art.36 - Controllo di gestione

**TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art.37 - Effetti dello Statuto

## **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Art.1 Istituzione dell'Unione**

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita l'Unione denominata "Unione dei Comuni TRA STURE E PO", tra i Comuni di Balzola, Morano sul Po, Ticineto e Villanova Monferrato.

2. L'Unione ha sede presso il Comune di Morano sul Po. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

## **Art.2 Finalità e compiti dell'Unione**

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

## **Art.3 Durata dell'Unione**

1. La durata dell'Unione è fissata in dieci anni a decorrere dal 1/1/2013 al 31/12/2022.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
  - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
  - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
  - c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
  - d) la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

## **Art. 4 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati e ha effetto a decorrere dalla presa d'atto da parte del consiglio dell'Unione. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

## **Art. 5 – Funzioni svolte in forma associata**

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali :

- a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- i-bis) Servizi in materia di statistica;

Le funzioni di cui alle lettere f) e g) per le quali è previsto un ambito territoriale ed un numero di abitanti che comportano la necessità di una aggregazione diversa erano già esercitate in forma associata e per le stesse i singoli Comuni per la funzione f) e l'Unione e il Comune di Ticineto per la funzione g), hanno confermato la precedente forma di gestione tramite Consorzi o in delega. L'Unione effettuerà per conto dei comuni associati il coordinamento ed il controllo delle attività gestionali di competenza di dette forme associative.

L'Unione, esercita, altresì, in luogo e per conto dei comuni di Balzola, Morano e Villanova Monferrato, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

2. Per l'espletamento delle funzioni trasferite di cui al comma 1 i Comuni aderenti assicurano all'Unione il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, come previsto dall'art. 31, comma 5, del presente Statuto.

3. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

4. L'Unione può svolgere, su proposta dei Consigli dei Comuni aderenti, ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione modificativa del presente Statuto.

5. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

## **Art. 6 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti (abrogato)**

## **Art. 7 Modalità di ripartizione spese ed entrate (Sostituito dal comma 5 dell'art 31)**

# **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

## **CAPO I – Organi**

## **Art.8 Organi**

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali.

## **Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione**

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

## **CAPO II - Il Consiglio dell'Unione**

### **Art.10 Composizione, elezione e durata, art. 1 comma 105 L. 56/2014**

1. Il Consiglio è composto, per ciascuno dei comuni associati dal Sindaco e da due Consiglieri di cui uno di minoranza. Nell'eventualità di assenza di minoranza in uno o più comuni associati, i due rappresentanti elettivi del comune o dei comuni interessati sono eletti tra quelli di maggioranza.
2. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.
3. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
5. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco. Qualora la carica di vicesindaco sia conferita ad un assessore esterno, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano.
6. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.
7. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima comunicazione di nomina dei componenti il Consiglio dell'Unione da parte dei Comuni aderenti ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
8. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.
9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dai rappresentanti del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.
10. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

### **Art.11 Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

## **Art.12 Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 16 del presente Statuto.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

## **Art.13 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

## **Art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio**

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

## **CAPO III - IL PRESIDENTE**

### **Art.15 Elezione, durata e cessazione.**

1. Nel corso della prima seduta del Consiglio dell'Unione convocata e presieduta dal Sindaco o Consigliere più anziano per età, il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci che la



costituiscono.

2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Il Presidente dura in carica per un periodo di due anni e sei mesi ed è rinnovabile per una sola volta. Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualunque motivo.
4. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non comporta le dimissioni.
5. Il presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'unione, e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.
7. Le dimissioni della carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere.
8. La cessazione per qualsiasi motivo della carica di Presidente non determina lo scioglimento degli altri organi politici.
9. Il Presidente cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualsiasi causa. In questo caso le funzioni sono esercitate dal vice presidente. Qualora anche il vice presidente cessi dalla carica di sindaco per qualunque motivo la carica di presidente è assunta dal sindaco più anziano di età sino all'elezione del nuovo presidente

#### **Art.16 Funzioni e competenze del Presidente**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
  - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
  - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
  - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
  - d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
  - e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
  - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà Comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

#### **Art.17 Vice presidente dell'Unione**

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci dei comuni aderenti e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco più giovane di età.

## CAPO IV - LA GIUNTA

### Art.18 La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente e di altri organi, al segretario ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione di aree, servizi o uffici.

### Art.19 Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e da tutti i sindaci dei comuni associati.
2. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Giunta dell'Unione.
3. I Sindaci membri della Giunta possono delegare altri soggetti, membri delle Giunte dei Comuni, aderenti all'Unione, alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

## TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### Art.20 Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.
5. Il Regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

### Art.21 Referendum

1. Il Presidente dell'Unione indice referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo dello 0,5% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
  - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme regolamentari di funzionamento degli organi dell'Unione;

- b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
  - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
  - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
  - e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
  - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
  - g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
  - h) le espropriazioni per pubblica utilità.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
6. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
7. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
8. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

## **Art.22 Iniziativa popolare**

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal Regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. I soggetti di cui al precedente comma non possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza.

## **Art.23 Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento**

1. In merito alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente ed al corrispondente diritto di conoscibilità si richiama il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

## **TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 24 Principi generali**

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

### **Art. 25 Principi in materia di ordinamento degli uffici**

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

### **Art.26 Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

### **Art.27 Il Personale**

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

## **Art.28 Il Segretario**

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari iscritti all' apposito albo, in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione su proposta dei Sindaci.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi/funzioni e ne coordina l'attività.

Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili.

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal Presidente a inizio della legislatura per la durata della medesima. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

## **Art.29 Servizi pubblici locali**

**(abrogato)**

### **Art. 29 bis I responsabili di servizi**

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

## **Art.30 Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

## **TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art.31 Finanze e patrimonio**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione da parte dei Comuni deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. I Comuni aderenti assicurano all'Unione le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente e per la gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti. Le modalità di riparto di detti trasferimenti sono stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione in ragione della dimensione demografica di ciascun Comune aderente e del grado di fruizione dei servizi nonché sulla base di altri ed ulteriori criteri proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio dell'Unione in ragione della funzione o servizio conferito all'Unione. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno trasferito le funzioni e i servizi.
6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

### **Art.32 Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

### **Art.33 Ordinamento contabile e servizio finanziario**

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

### **Art.34 Revisione economica e finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un organo di revisione secondo le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. n.267/2000.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000. al revisore dei conto potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

### **Art.35 Affidamento del servizio di tesoreria**

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art.36 Controllo di gestione**

L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art.37 Effetti dello Statuto**

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti.